

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

CLXIX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 GENNAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE	PAG.	PAG.
	PAG.	
Congedi:		
PRESIDENTE	2526	
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	2526	
Disegno di legge (Rinvio della discussione):		
Istituzione di una indennità per la funzione di Direttore generale e qualifiche equiparate o superiori. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (4189).	2526	
PRESIDENTE	2526, 2527	
NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2526	
ALBERTINI	2526, 2527	
NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	2526	
NANNUZZI	2526	
ZUGNO	2527	
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		
Concessione di un assegno mensile al personale delle ricevitorie del lotto. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (4258).	2527	
PRESIDENTE	2527, 2528	
NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	2527	
RAUCCI	2528	
MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	2528	
Modifica dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. (4330)	2528	
PRESIDENTE	2528	
NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	2528	
Disegno di legge (Rinvio della discussione):		
Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco denominata « Borgo Ragazzi di Don Bosco », una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex forte Prenestino in Roma. (4324).	2529	
PRESIDENTE	2529	
ZUGNO, <i>Relatore</i>	2529	
RAUCCI	2529	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Mantenimento, a favore del personale statale in attività di servizio ed in quietanza, delle quote di aggiunta di famiglia per i figli maggiorenni, studenti universitari, che non abbiano superato il 26° anno di età. (4329)	2529	
PRESIDENTE	2529, 2530	
RESTIVO, <i>Relatore</i>	2529	
Disegno di legge (Rinvio della discussione):		
Adeguamento di indennità speciali a favore del personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, dei Servizi antincendi e dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena. (Urgenza). (4040)	2530	
PRESIDENTE	2530	

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1963

	PAG.
Disegno e proposte di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):	
Diniego di ratifica dei decreti legislativi 22 settembre 1947, n. 1105, e 22 dicembre 1947, n. 1575, e nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato. (3239);	
ORLANDI: Riordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato. (577);	
FOA ed altri: Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato. (<i>Urgenza</i>). (736);	
PEDINI ed altri: Riordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato. (<i>Urgenza</i>). (985);	
SIMONACCI ed altri: Riordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato. (<i>Urgenza</i>). (1248)	2531
PRESIDENTE	2531
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	2531

La seduta comincia alle 9,40.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Martinelli e Terragni.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per l'esame dei provvedimenti oggi all'ordine del giorno, il deputato Calasso è sostituito dal deputato Nannuzzi.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Istituzione di un'indennità per la funzione di direttore generale e qualifiche equiparate o superiori (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (4189).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un'indennità per la funzione di direttore generale e qualifiche equiparate o superiori », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 12 ottobre 1962.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo chiede un breve rinvio della discussione del disegno di legge.

ALBERTINI. Il nostro Gruppo è d'accordo nel rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Desidererei sapere se si tratta di un breve rinvio o di un rinvio *sine die*; vorrei saperlo per potermi regolare ai fini della compilazione dell'ordine del giorno della prossima seduta.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per il momento si tratta di un breve rinvio.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Non mi rendo conto di questa posizione del Governo. Non si tratta di una proposta di legge, ma di un disegno di legge presentato dal Governo e già deliberato dal Senato!

Del provvedimento se ne è parlato in seno alla nostra Commissione, poi la discussione è stata rinviata due o tre volte; esso rappresenta una legittima aspettativa che il Governo stesso ha creato. Non mi rendo conto del motivo per cui il rappresentante del Governo non possa, subito, discutere l'argomento. Se poi il Governo ha cambiato parere, è un'altra questione.

NANNUZZI. Credo che si debba appoggiare la proposta di rinvio del Governo in considerazione del fatto che è cambiata la natura dell'assegno in oggetto. Il Governo aveva presentato, in origine, un disegno di legge per la concessione di un'indennità di rappresentanza e, nella relazione che accompagnava il provvedimento, era abbastanza eloquentemente spiegato il perché si doveva concedere ai direttori generali e alle qualifiche equiparate o superiori un'indennità di rappresentanza.

Dopo che il disegno di legge ha cambiato natura e si è parlato di un'indennità per la funzione di direttore generale e qualifiche equiparate o superiori, non c'è più una relazione con l'originario progetto, perché se ci fosse essa dovrebbe spiegare e giustificare la nuova natura dell'indennità. Evidentemente, il Governo non è preparato a sostenere questa nuova natura del provvedimento. Nel momento in cui si porterà in discussione il nuovo significato della concessione dell'indennità noi saremo disposti a discuterne.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Non mi pare che la giustificazione del rinvio fatta dall'onorevole Nannuzzi sia fondata. È vero che, quando il disegno di legge fu presentato al Senato, si parlava di indennità di rappresentanza, ma, nel corso della discussione, tutti i membri della Commissione se-

natoriale furono d'accordo nel cambiamento della natura dell'assegno, per cui, invece di indennità di rappresentanza, si parlò di « indennità di funzione ».

Quindi, a noi, il provvedimento è pervenuto dal Senato approvato come « indennità di funzione » e non di rappresentanza; da parte nostra non è quindi stato introdotto alcun mutamento; è il Senato che ha ritenuto opportuno fare questo e infatti è nelle facoltà del Parlamento il poter mutare un disegno di legge, anzi, debbo ricordare che è stata svolta tutta una lunga discussione nella quale si è dato conto ampiamente del perché di quel mutamento e sono stati anche i rappresentanti della parte comunista a volerlo, per cui non possiamo accettare i motivi di rinvio fatti presente dall'onorevole Nannuzzi.

ZUGNO. Ritengo che se il Governo non muterà parere, sia opportuno il rinvio della discussione.

ALBERTINI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Viene richiesto il rinvio della discussione del provvedimento in esame; se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Concessione di un assegno mensile al personale delle ricevitorie del lotto (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4258).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un assegno mensile al personale delle ricevitorie del lotto ».

Il provvedimento di cui sopra è stato approvato dalla V Commissione del Senato nella seduta del 15 novembre 1962.

Il Relatore, onorevole Napolitano Francesco, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame istituisce — a favore del personale delle ricevitorie del lotto che opera nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria ma che non gode, come l'altro personale dipendente dalla stessa Amministrazione, di competenze a titolo di lavoro straordinario, né beneficia di quanto previsto dalla legge 8 novembre 1961, n. 1862 — istituisce, ripeto, un'indennità nella misura unica di lire 17.500 mensili lorde per tutti i ricevitori titolari e di lorde lire 10.990 mensili per gli elementi sussidiari — aiuto ricevitori e commessi avventizi autorizzati — ancorché reggenti di ricevitorie. Il beneficio dovrebbe avere decorrenza dal 1° luglio 1962.

L'assegno, naturalmente, viene corrisposto per intero al personale che gode del normale trattamento economico ed è ridotto, invece, nella stessa riduzione dell'aggio di riscossione o della retribuzione, nelle posizioni di stato che comportino riduzioni di detta competenza ed è sospeso in tutti i casi di sospensione della competenza medesima. Sappiamo, infatti, che i ricevitori del lotto possono anche non prestare lavoro per tutta la settimana e ciò rende ragione delle riduzioni cui sopra ho accennato.

Questo il contenuto del provvedimento sottoposto al nostro esame che ritengo di poter proporre all'approvazione degli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1962 al personale in servizio nelle ricevitorie del lotto è attribuito un assegno mensile, non utile ai fini del trattamento di quiescenza, nella misura, di lorde lire 17.500 per i ricevitori titolari e di lorde lire 10.990 per gli elementi sussidiari — aiuto ricevitori e commessi avventizi autorizzati — ancorché reggenti di ricevitorie.

(È approvato).

ART. 2.

L'assegno previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dell'aggio di riscossione o della retribuzione, nelle posizioni di stato che comportino riduzioni nelle dette competenze ed è sospeso in tutti i casi di sospensione delle competenze medesime.

(È approvato).

ART. 3.

Alla copertura della spesa di lire 950 milioni circa derivante dalla presente legge sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1962-1963 con un'aliquota del gettito derivante dell'attuazione del provvedimento concernente l'istituzione di una ritenuta d'acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1963

Il Ministro del tesoro provvederà, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(E' approvato).

RAUCCI. Vorrei approfittare della approvazione del provvedimento testé esaminato e sul quale la mia parte concorda, per chiedere all'onorevole rappresentante del Governo chiarimenti in merito al provvedimento in corso di elaborazione in sede ministeriale per il riordinamento del settore del lotto. Esso desta qualche allarme negli ambienti interessati come risulta anche dalle lettere improntate a preoccupazione che credo tutti gli onorevoli colleghi abbiano ricevuto da parte degli interessati. Soprattutto desta preoccupazione la trasformazione e la meccanizzazione del settore che, si teme, possa comportare il licenziamento di diverse migliaia di unità lavorative.

Desidererei avere dall'onorevole rappresentante del Governo, se possibile, informazioni a questo riguardo.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non sono attualmente in condizione di rispondere alla richiesta rivolta dall'onorevole Raucci; il problema è all'esame del Governo ma non sono in grado di fornire una risposta esauriente che mi riservo però di dare in una prossima seduta.

RAUCCI. Ringrazio l'onorevole Micheli.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (4330).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ».

Il Relatore, onorevole Napolitano Francesco, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Come è noto, per venire incontro alle esigenze delle varie amministrazioni, si sono dovute consentire, con particolari provvedimenti legislativi, numerose deroghe al limite sulle aperture di credito stabilito dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 — in lire 250.000.

Tale limite fu adeguato a lire 15.000.000 con la legge 10 dicembre 1953, n. 936:

Inoltre l'articolo 59 del predetto regio decreto n. 2440 del 1923 e l'articolo 285 del relativo regolamento fanno divieto di disporre ulteriori aperture di credito per lo stesso funzionario se questi non abbia presentato il rendiconto dei precedenti accreditamenti.

Il disegno di legge, oggi al nostro esame, vuole modificare, elevando da lire 15.000.000 a lire 50.000.000 il limite per le aperture di credito di cui alle categorie di spese enunciate ai nn. 2°) 3°) 6°), 9°) e 10°) dell'articolo 56 della legge sulla contabilità dello Stato. Inoltre si inseriscono, nella formulazione di esso, le modifiche recate all'articolo 56 predetto dagli articoli 20, 21 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, e si dà la possibilità di provvedere alla devoluzione e restituzione di tributi, nonché alla restituzione di somme indebitamente percepite con l'emissione di ordini di accreditamento senza alcuna limitazione d'importo. E da sottolineare che la Corte dei conti, preventivamente interpellata su questo provvedimento, ha espresso parere favorevole — come si rileva dalla relazione — ed ha formulato alcuni suggerimenti circa la dizione del punto 11°) che sono stati condivisi. Concludo dichiarandomi perfettamente d'accordo per l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« L'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, è sostituito dal seguente:

ART. 56. — « Possono essere autorizzate, presso l'Istituto incaricato del servizio di Tesoreria, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessità dei servizi, aperture di credito a favore di funzionari delegati, per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio che in conto residui:

1°) spese da farsi in economia;

2°) spese fisse ed indennità, quando non siano prestabilite in somma certa, nonché indennità di missione e di trasferimento e

compensi per lavoro straordinario per il personale che presta servizio presso gli Uffici periferici;

3°) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle Poste, dei telegrafi e dei telefoni;

4°) spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;

5°) spese di qualsiasi natura, per le quali leggi e regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati;

6°) spese di riscossione delle entrate indicate in apposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

7°) assegni fissi e indennità degli ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa, spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e per servizi di rimonta e acquisto cavalli stalloni ed altre spese di funzionamento dei corpi, istituti e stabilimenti dell'esercito, della marina e dell'aeronautica;

8°) paghe ed assegni ai corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato;

9°) somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni, consolati e missioni all'estero, nonché alle navi viaggianti fuori dello Stato;

10°) pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori per i quali l'Amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento;

11°) pagamenti relativi alla devoluzione ed alla restituzione di tributi, nonché alla restituzione di somme indebitamente percepite.

Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1°) a 5°) le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa, non possono superare, singolarmente, il limite di lire 50.000.000 salvo i maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento;

Per le spese di cui al n. 10°) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro.

Il disegno di legge, che consta di un articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco denominata «Borgo Ragazzi di Don Bosco», una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex forte Prenestino di Roma (4324).

PRESIDENTE: L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco denominata «Borgo Ragazzi Don Bosco», una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex forte Prenestino di Roma».

Il Relatore, onorevole Zugno, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ZUGNO, *Relatore*. Chiedo un breve rinvio della discussione del provvedimento di cui sopra.

RAUCCI. Anche la nostra parte si associa alla richiesta di rinvio.

PRESIDENTE. Viene richiesto il rinvio della discussione del provvedimento; se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Mantenimento, a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, delle quote di aggiunta di famiglia per i figli maggiorenni, studenti universitari, che non abbiano superato il 26° anno di età (4329).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Mantenimento, a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, delle quote di aggiunta di famiglia per i figli maggiorenni, studenti universitari, che non abbiano superato il 26° anno di età».

Il Relatore onorevole Restivo ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RESTIVO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il provvedimento in esame tende ad eliminare una sperequazione in ordine ad alcuni principi che concernono il campo della provvidenza di interesse sociale per il trattamento dei lavoratori regolato con le norme di diritto privato ed i pubblici dipendenti.

È stata emanata, precisamente il 17 ottobre 1961, una legge con la quale vengono riconosciuti ai lavoratori del settore privato; gli assegni famigliari anche per i figli maggio-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1963

renni studenti universitari fino al raggiungimento del ventiseiesimo anno di età.

È vero che il trattamento economico dei dipendenti dal settore privato ha una sua fisionomia che è diversa da quella del trattamento economico dei dipendenti pubblici ma è pur tuttavia vero che, proprio in un campo che è permeato da una visione di carattere sociale, non si può non ispirarsi ad un principio di uguaglianza. Si ritiene, quindi, opportuno applicare anche ai pubblici dipendenti lo stesso criterio riconosciuto per i lavoratori del settore privato e precisamente il mantenimento delle quote aggiunte di famiglia per i figli maggiorenni fino al compimento del 26° anno di età qualora essi siano studenti universitari.

Ritengo che sulla sostanziale bontà del provvedimento non possa esservi dubbio alcuno.

Per quanto riguarda la copertura dell'onere che nel complesso sembra aggirarsi sulle lire 1.000.000.000 essa si trova mediante il ricorso alle maggiori entrate di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 209, concernente variazioni della scala delle aliquote della imposta complementare progressiva sul reddito complessivo.

In relazione a quanto da me sopra esposto, ritengo che il provvedimento in esame possa essere confortato dalla approvazione degli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Le quote di aggiunta di famiglia spettanti, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, al personale statale in attività di servizio e quelle spettanti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, ai titolari di pensioni o assegni indicati negli articoli 2 e 9 della predetta legge, competono, fermi restando gli altri criteri e condizioni, anche per i figli maggiorenni, qualora frequentino l'Università, per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età.

(È approvato).

ART. 2.

Al maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla legge 18 aprile 1962, n. 209, concernente variazioni della scala delle aliquote dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza di maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.

(È approvato).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

Adeguamento di indennità speciali a favore del personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, dei Servizi antincendi e dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena. (4040).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adeguamento di indennità speciali a favore del personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, dei Servizi antincendi e dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena ».

Debbo, al riguardo, informare che la Commissione Bilancio aveva espresso parere favorevole ma che, essendo qui pervenuta una proposta di emendamento che modifica la tabella relativa all'articolo 2, ho dovuto inviare detta proposta di emendamento alla V Commissione Bilancio che si pronuncerà martedì prossimo.

Il provvedimento sarà, quindi, riscritto all'ordine del giorno della prossima settimana.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

Diniogo di ratifica dei decreti legislativi 22 settembre 1947, n. 1105, e 22 dicembre 1947, n. 1575, e nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato (3239), e delle proposte di legge di iniziativa del deputato Orlandi: Riordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato (577); e dei deputati Foa ed altri: Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato. (Urgenza) (736); Pedini ed altri: Riordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato. (Urgenza) (985); Simonacci ed altri: Riordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato. (Urgenza) (1248).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Diniego di ratifica dei decreti legislativi 22 settembre 1947, n. 1105, e 22 dicembre 1947, n. 1575 e nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato » e delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Orlandi: « Riordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato »; dei deputati Foa, Nannuzzi, Venturini, Magno, De Lauro Materà Anna, Cianca, Cinciari Rodano Maria Lisa, Comandini, D'Onofrio, Fabbri, Ingraio, Lizzadri, Natoli, Togliatti, Vecchietti, Conte, Lenoci, Kuntze, Scarongella: « Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato; dei deputati Pedini, Tozzi Condivi, Cappugi, Penazzato, Biasutti: « Riordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato »; dei deputati Simonacci, De Meo e De Leonardi: « Riordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato ».

Debbo comunicare agli onorevoli colleghi che i provvedimenti di cui sopra sono stati ieri trasferiti alla nostra Commissione dalla sede referente in sede legislativa. Da oggi, quindi, decorre il termine di otto giorni di seduta entro il quale le Commissioni: I (Affari costituzionali), V (Bilancio) XII (Industria) e XIII (Lavoro) devono emanare il loro parere. In conseguenza, se non vi sono osservazioni, l'esame dei provvedimenti stessi è rinviato.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Concessione di un assegno mensile al personale delle ricevitorie del lotto » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4258):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Mantenimento, a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, delle quote di aggiunta di famiglia per i figli maggiorenni, studenti universitari, che non abbiano superato il 26° anno di età » (4329):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Modifica dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato » (4330):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Angelino Paolo, Anzilotti, Bigi, Bima, Castellucci, Curti Aurelio, Del Vecchio Guelfi Ada, Longoni, Mello Grand, Miccolis Maria, Mitterdorfer, Nannuzzi, Napolitano Francesco, Patrini, Radi, Raucci, Restivo, Rossi Paolo Mario, Russo Vincenzo, Scarlato, Schiratti, Servello, Togni Giulio Bruno, Trebbi, Turnaturi, Valsecchi, Venturini, Zugno.

Sono in congedo:

Martinelli e Terragni.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO